COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Prop. n. 4866/2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 979 DEL 27/08/2020

Settore programmazione e gestione delle risorse
Ufficio patrimonio e entrate patrimoniali

Oggetto: VARIAZIONE ALLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 01 DEL 22/07/2011. RIPOSIZIONAMENTO E MODIFICA OGGETTO DELLA CONCESSIONE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con la L.R. n. 9 del 12.06.2006 recante "conferimento di funzioni e compiti agli enti locali" e ss.mm.ii., è stato disciplinato il conferimento di funzioni e compiti agli enti locali, in attuazione del D.Lgs. 17 aprile 2001, n. 234;

CHE, a norma dell'art. 41 della precitata legge regionale, sono attribuite ai comuni le funzioni di:

a) elaborazione ed approvazione dei Piani di utilizzazione dei litorali;

b) concessioni, sui beni del demanio marittimo o della navigazione interna, per finalità turistico- ricreative, su aree scoperte o che comportino impianti di facile rimozione;

c) le altre funzioni amministrative riguardanti il demanio marittimo ed il mare territoriale non riservate alla Regione o allo Stato;

VISTI il P.U.L. del Comune di Oristano, approvato con deliberazione C.C. n. 45 del 13.05.2010 ed in vigore dal 18.11.2010 e la variante n. 1 al P.U.L. in adeguamento alle Direttive Regionali adottata con deliberazione del Consiglio

Comunale n. 44 del 30.10.2012, ai sensi della L.R. n. 45/89, e definitivamente adottata con Deliberazione C.C. n. 121 del 18/12/2014;

VISTE la concessione demaniale marittima n. 01 del 22/07/2011, rilasciata al signor Enna Michele Salvatore dal Comune di Oristano con Determinazione V Settore n. 200 del 22/07/2011 con scadenza al 31/12/2015 allo scopo di realizzare un chiosco bar e la Determinazione del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse n. 3942 del 31/12/2013 con cui la Conc. Dem. Marittima n. 01/2011, ai sensi dell'art. 34 duodecis della L. 221/2012, veniva prorogata al 31/12/2020;

RICHIAMATE la Delib. della Giunta Comunale n. 140 del 08/07/2016 "*Progetto LITUS Recuperare il pontile di Torregrande: un progetto strategico – Approvazione progetto preliminare CUP H15D1400010005*" con la quale si dispone la delocalizzazione della Conc. Dem. Marittima n. 01/2011 e la Det. del Dirigente di Settore n. 841 del 16/07/2018 "*Variazioni al contenuto della concessione demaniale marittima n. 1 del 22/07/2011 ditta Enna Michele Salvatore. Riposizionamento, estensione e modifica oggetto concessione*", con la quale si disponeva la variazione della concessione demaniale n. 01/2011 con il riposizionamento nell'area prevista dalla scheda n.21 Tav. 5c e Tav. 6 del P.U.L. Variante n.1;

DATO ATTO che in data 10/06/2019, al momento della consegna dell'area individuata alla scheda n. 21 delle Tav. 5c e 6 del P.U.L. così come previsto nella Det. 841/2018 sopra citata, il concessionario riscontrava l'incongruenza del posizionamento della concessione con quanto a lui di conoscenza, considerandola ubicata sul rilievo dunale e non sull'arenile come individuato dai tecnici intervenuti sul luogo, rifiutando pertanto la consegna dell'area stessa, ritenendola di difficile utilizzazione e fortemente soggetta al rischio di danneggiamento a seguito di mareggiate e chiedendo il ripristino del posizionamento della concessione nella posizione originaria prevista dalla scheda n. 20 delle Tav. 5c e 6 del P.U.L Variante n. 1;

PRESO ATTO che la rinuncia alla consegna risulta sottoscritta dal Concessionario sig. Enna Michele Salvatore nei verbali dei sopralluoghi effettuati in data 10/06/2019 e del 17/10/2019, firmati dai convenuti in data 26/06/2020 e dalla comunicazione assunta con nota Prot. 37553 del 30/06/2020, che si allegano alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il riposizionamento è subordinato al ripristino delle utenze idriche ed elettriche slacciate in precedenza in attuazione della Det. 841/2018

e all'esecuzione di tutti quei lavori che riportino alla piena funzionalità del fabbricato preesistente e che pertanto preliminarmente a tali interventi è necessario provvedere all'emanazione del presente atto;

VISTO il Codice della Navigazione (di seguito C.N.) approvato con R.D. n. 327 del 30.03.1942 ed il D.P.R. n. 328 del 15.02.1952 con cui è stato approvato il Regolamento per l'esecuzione del citato C.N.;

RICHIAMATA la normativa regionale vigente in materia di demanio marittimo ed in particolare la deliberazione G.R. n. 25/42 del 01.07.2010, così come modificata in ultimo dalla deliberazione G.R. n. 10/5 del 21.02.2017 (Linee guida per la redazione del PUL);

VISTA la deliberazione G.C. n. 233 del 12.12.2018 di approvazione della nuova struttura Organizzativa dell'Ente, assegnando al Settore Programmazione e Gestione delle Risorse la competenza in materia di patrimonio e demanio;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 22 del 06/08/2020 con cui è stato affidato l'incarico di Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse;

RITENUTO di dover provvedere in merito, sulla base di quanto esposto in premessa;

RICHIAMATE le ordinanze balneari 2020 della RAS (Det. n. 663 del 03/04/2020, Prot. 10208) e della Capitaneria di Porto (n. 14 del 22/06/2020) e le loro eventuali successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Art. 1 Premessa

Le premesse fanno parte integrale e sostanziale della presente determinazione. Di revocare la Determinazione del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse n. 841/2018 "*Variazioni al contenuto della concessione demaniale marittima n. 1 del 22/07/2011 ditta Enna Michele Salvatore. Riposizionamento, estensione e modifica oggetto concessione*", con la quale si disponeva il riposizionamento della concessione demaniale n. 01/2011 nell'area prevista

dalla scheda n.21 Tav. 5c e Tav. 6 del P.U.L. Variante n.1, riassegnando al sig. Enna Michele Salvatore, titolare della concessione demaniale n. 01/2011, il posizionamento previsto alla scheda n. 20 della Tav. 6 del PUL attualmente vigente,.

Art. 2 Oggetto della concessione

La presente concessione demaniale marittima n. 01/2011 è localizzata nell'area demaniale marittima distinta in Catasto Terreni al Foglio 9 mapp. 181 parte, così come prevista nell'allegata scheda n. 20 Tav. 6 P.U.L. Variante n. 1, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. La superficie della stessa concessione di complessivi mq 70 è destinata a chiosco bar e posa tavolini. La superficie verrà interamente occupata da opere di facile rimozione (chiosco bar e veranda).

Art. 3 Numerazione della concessione

La concessione in oggetto conserva il numero 01/2011, corrispondente alla posizione 20 della Tavola 5C Variante n. 1 al P.U.L. deliberazione C.C. n. 121 del 18/12/2014.

Art. 4 Durata della concessione

La durata della concessione è prevista fino al 31/12/2020, come da atto di proroga Det. n. 3942 del 31/12/2013, salva la possibilità di revoca anticipata o di decadenza, senza indennizzo, ai sensi del vigente Codice della Navigazione o per intervenute disposizioni normative o in caso di riposizionamento ed adeguamento al P.UL. ai sensi dell'art. 16 D.G.R. n. 10/28 del 17/03/2015.

Art. 5 Canone

Il canone è determinato annualmente sulla base del Decreto Legge n. 400/1993 e aggiornato annualmente sulla base dell'indice Istat, secondo l'ordine di introito annuale comunicato dall'Ufficio Demanio comunale.

Il canone dovrà essere versato entro la scadenza fissata dalla specifica normativa indicata nel relativo ordine di introito utilizzando le modalità previste dall'Agenzia delle Entrate, in cui dovranno essere riportati tutti gli elementi forniti dall'Amministrazione concedente.

Ai fini di semplificare l'accertamento dell'avvenuto versamento del canone e/o differenze a conguaglio il concessionario è obbligato a trasmettere l'originale del documento attestante l'avvenuto pagamento alla competente filiale dell'Agenzia del Demanio, nonché copia all'Amministrazione concedente.

Ai fini della registrazione del presente atto il canone per l'anno 2020 è stato calcolato a norma dell'art. 3 del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494, e secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 226 del 06/12/2019, in € 361,90.

Art. 6 Cauzione

Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento del Codice della Navigazione, a garanzia degli obblighi assunti con le precitate concessioni, il Concessionario è tenuto a costituire cauzione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, ovvero in altra forma consentita dalle vigenti disposizioni ministeriali, per un importo non inferiore a sei volte il canone dovuto e, comunque, non inferiore a € 2.171,40 (euro duemilacentosettantuno/40), per l'intera durata della concessione, con la causale "a garanzia del corretto uso del bene e del rispetto di tutti gli obblighi ed oneri dettati dalla presente concessione".

La cauzione verrà svincolata a seguito di presentazione di istanza scritta del concessionario, successivamente alla scadenza della presente concessione, a seguito dell'accertamento del corretto adempimento degli obblighi previsti.

Art. 7 Condizioni generali

Il concessionario è tenuto al rispetto delle condizioni generali di concessione come sotto riportate:

- L'utilizzo delle superfici in concessione è subordinato al rispetto delle prescrizioni di legge e non costituisce deroga all'acquisizione di ulteriori ed eventuali autorizzazioni previste dalla vigente normativa;

- L'installazione di opere e strutture e l'esercizio dell'attività è subordinato all'ottenimento dei titoli abilitativi in materia urbanistico-edilizia, paesaggistica e alle autorizzazioni amministrative di legge;

- L'installazione di opere e strutture è subordinata alla preventiva acquisizione dell'autorizzazione doganale ex art. 19 D.Lgs. n. 374/94, che dovrà essere trasmessa secondo la scadenza dell'ordine di introito, da rilasciarsi sulla base delle opere previste in concessione;

- Il concessionario è tenuto alla piena e puntuale osservanza di tutte le condizioni descritte nella concessione;

- L'esercizio delle attività dovrà avvenire in armonia con le prescrizioni dell'ordinanza Balneare annuale della R.A.S., e nel rispetto dell'ordinanza di Sicurezza Balneare, emanata dalla Capitaneria di Porto di Oristano, copia delle quali dovrà essere esposta in luogo ben visibile al pubblico;

- Il concessionario è tenuto all'effettuazione della pulizia e raccolta-smaltimento differenziato dei rifiuti nel compendio occupato e nelle aree limitrofe, con posizionamento di idonei raccoglitori. Il concessionario dovrà consentire il libero accesso nelle aree demaniali concesse al personale dell'Amministrazione concedente o di altre amministrazioni pubbliche interessate;

- Il concessionario ha l'obbligo, alla scadenza della concessione, di provvedere allo sgombero dell'area con asportazione dei manufatti installati o realizzati e di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi;

- Il concessionario ha l'obbligo di esporre in luogo ben visibile al pubblico, il listino dei prezzi praticati all'utenza;

- Il concessionario è responsabile verso l'amministrazione degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato nell'esercizio della concessione a persone, animali o cose. Il concessionario con l'atto o la licenza di concessione assume l'obbligo di manlevare e rendere indenne l'amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della concessione;

- Il concessionario controfirma il presente atto per presa visione, accettazione di tutte le condizioni e ritiro del titolo concessorio;
- Il concessionario e i propri dipendenti/collaboratori coinvolti a qualsiasi titolo nella presente concessione sono obbligati al rispetto, per quanto compatibili, dei principi contenuti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici (DPR 62/2013) e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Oristano approvato con deliberazione della G.M. n. 198 del 10/12/2013 ed entrambi pubblicati nel sito istituzionale dell'Ente – Sezione Amministrazione Trasparente Sottosezione Personale, dando atto che la violazione dei medesimi principi e obblighi costituisce causa di risoluzione del rapporto concessorio ai sensi dell'art. 2 c.3 del DPR 62/2013.

Art. 8 Revoca e decadenza

L'amministrazione concedente può revocare la concessione o modificarne superfici e contenuto, in caso di intervenute disposizioni normative o pianificatorie aventi incidenza sulla concessione nonché per motivi di pubblico interesse o sicurezza pubblica, senza che il concessionario abbia diritto ad indennizzo.

È fatto salvo il potere di dichiarare la revoca o decadenza della concessione per le motivazioni richiamate nel vigente codice della navigazione o per inosservanza di quanto previsto in concessione, senza indennizzo e salva, in ogni caso, l'applicazione di eventuali sanzioni.

Il concessionario, in ogni momento sarà tenuto all'adeguamento al Piano di Utilizzo dei Litorali a pena di revoca/decadenza della concessione.

Nei casi di irreperibilità del concessionario, terrà luogo di notifica l'affissione dell'ingiunzione per la durata di giorni dieci, all'albo del Comune.

Art. 9 Adempimenti per la registrazione

La presente concessione dovrà essere sottoposta a registrazione presso la competente Agenzia delle Entrate. Il concessionario dovrà, a proprie spese, procedere, entro 20 giorni dalla data del provvedimento pena l'inefficacia dell'atto e il conseguente avvio del procedimento di decadenza della concessione, alla registrazione dell'atto concessorio.

Le spese di registrazione e per imposte e tasse, presenti e future, comunque conseguenti alla presente determinazione sono a carico esclusivo del concessionario che accetta di sostenerle.

Art. 10 Pubblicità

La presente determinazione è trasmessa in forma telematica, agli Uffici territorialmente competenti dell'Agenzia del Demanio, Regione Autonoma Sardegna - Ass.to EE.LL. Finanze ed Urbanistica Servizio Patrimonio e Demanio - ed alla Capitaneria di Porto di Oristano.

Essa è trasmessa al Settore Vigilanza, Trasporti e Viabilità, competente all'effettuazione delle attività di Polizia Amministrativa e Vigilanza connesse con l'esercizio delle funzioni conferite ai Comuni ai sensi L.R. 9/2006.

Essa, inoltre, è inserita nel sito web istituzionale del Comune di Oristano all'indirizzo www.comune.oristano.it.

Allegati: Scheda n. 20 Tav. 6 PUL Variante n. 1

Verbale di sopralluogo del 10/06/2019

Verbale di sopralluogo del 17/06/2019

Comunicazione Prot. 37553 del 26/06/2020

Il Concessionario, per presa visione, accettazione e ritiro

Michele Salvatore Enna

istruttore: Giorgio Vacca

Sottoscritta dal Dirigente
MELE LUIGI
con firma digitale